

Armonizzazione del Regolamento Interno alla legge 28 marzo 2002, n. 44 di riforma della legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura.

(Deliberazione del 19 giugno 2002)

Il Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 19 giugno 2002,

viste le modifiche apportate alla legge n. 195/1958, istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, dalla legge 28 marzo 2002, n. 44;

visto l'art. 20, n. 7, della legge n. 195/1958;

vista la nota in data 22 aprile 2002 con la quale il Comitato di presidenza sollecita l'adozione degli adeguamenti minimi necessari del Regolamento interno consiliare in dipendenza dell'intervenuta riduzione da 30 a 24 del numero dei componenti elettivi del C.S.M.;

ritenuto che l'armonizzazione del Regolamento interno deve essere allo stato limitata alle sole disposizioni che si pongono in contrasto con la novella ovvero suscettibili di ostacolare il regolare avvio dei lavori della nuova consiliatura, mentre vanno riservate al Presidente e al Consiglio, secondo le rispettive competenze, la determinazione del numero e delle attribuzioni delle Commissioni referenti, di cui all'apposita Tabella allegata al R.I., ed eventuali ulteriori modifiche regolamentari ritenute opportune;

osservato che l'art. 15 della novella, con riferimento alle norme sull'organizzazione ed il funzionamento, prevede che «le disposizioni della presente legge non si applicano al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della medesima» e ritenuto conseguentemente che la stessa efficacia temporale deve attribuirsi alle modifiche regolamentari in appresso indicate;

ritenuto che va innanzitutto recepito, nel disposto dell'art. 44, 1° co., prima parte, del Regolamento, il *quorum* costitutivo previsto per l'assemblea plenaria dall'art. 5 della legge n. 195/1958, come modificato dall'art. 3 della novella n. 44/2002;

ritenuto che è altresì necessario, in dipendenza dell'operata riduzione da 30 a 24 del numero dei componenti elettivi del C.S.M., sopprimere la prescrizione vincolante, contenuta nell'art. 30, 3° co., del Regolamento, di una composizione ampliata, di nove membri anziché, come di regola, di sei, della Commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia, al fine di garantire la compatibilità della disposizione sulla composizione numerica delle Commissioni con il ridotto numero di Consiglieri previsto dalla citata legge n. 44/2002,

d e l i b e r a

di apportare le seguenti modifiche al Regolamento interno, con effetto dalla data di insediamento del nuovo Consiglio superiore della magistratura:

- nell'art. 44, 1° co., la parola «ventuno» è sostituita dalla seguente: «quindici»; la parola «quattordici» è sostituita dalla seguente: «dieci»; la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
- nell'art. 30, 3° co., sono soppresse le parole: «la Commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia, che ha nove componenti, e».